

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE ED IL COMUNE DI CANNOBIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "SUMMER CITY BUS CANNOBIO" – ESTATE 2022 - PERIODO DAL 14/06/2022 AL 11/09/2022.

l'Agenzia della mobilità piemontese, di seguito denominata "**Agenzia**", con sede in TORINO, Corso Marconi n. 10, codice fiscale 97639830013, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA;

e

il **Comune di Cannobio**, di seguito denominato "**Comune**", con sede in CANNOBIO (VB), Piazza Vittorio Emanuele III n. 2, codice fiscale 84003980038, rappresentata dal Sindaco, Gianmaria MINAZZI;

PREMESSO CHE

- La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato "Agenzia della mobilità piemontese";
- l'articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l'altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:
 1. bacino della provincia di Torino;
 2. bacino della provincia di Cuneo;
 3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
 4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e di Alessandria;
- a seguito delle modifiche, di cui all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101,

ha approvato lo *Statuto* e la *convenzione costitutiva* dell'Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali;

- il vigente *Statuto* dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- l'articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite *Convenzioni* per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 22 marzo 2016, l'Agenzia ha approvato lo schema di "*Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola, afferenti al Bacino Nord-Est*";
- in data 09 maggio 2016, è stata sottoscritta la suddetta *Convenzione*, riguardante il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e degli Accordi di Programma, entrambi afferenti al Bacino Nord-Est, (sottoscritti – a suo tempo - dalla Provincia del Verbano – Cusio - Ossola) direttamente dalla medesima Provincia all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal **01 giugno 2016** (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
- l'art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che la Provincia (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipuli **Accordi di programma** di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole";

ATTESO CHE

- la Provincia del Verbano – Cusio – Ossola, con deliberazione della Giunta n. 128 del 19 maggio 2010 ha, tra l'altro, approvato il progetto del Comune volto ad istituire un servizio sperimentale di trasporto pubblico locale nel territorio comunale, con decorrenza dal 15 giugno 2010 al 15 settembre 2010, denominato **“SUMMER CITY BUS CANNOBIO”**, al costo di complessivi **Euro 17.160,00**, I.V.A. 10% compresa, a totale carico del Comune medesimo;
- il servizio è stato affidato all'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del bacino Nord-Est (azienda V.C.O. Trasporti S.r.l.);
- le Parti (provincia e comune) hanno sottoscritto l'atto di regolazione in data 23 giugno 2010 (R.I. n. 121/2010);
- tale servizio è stato regolarmente effettuato e l'esito favorevole della sperimentazione ha indotto il Comune a voler replicare il servizio **“SUMMER CITY BUS CANNOBIO”**, anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, a fronte di idonei Atti di regolazione tra la stessa Provincia ed il Comune, con oneri a totale carico di quest'ultimo;
- nell'ambito della superiore *Convenzione*, la Provincia del Verbano – Cusio - Ossola ha trasferito – oltre al contratto di servizio - l'Atto di regolazione tra la Provincia del Verbano – Cusio – Ossola, l'Agenzia della mobilità piemontese ed il Comune di Cannobio, avente ad oggetto il *“servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Cannobio, denominato “SUMMER CITY BUS CANNOBIO” per l'anno 2017”*, il cui schema era stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 31 agosto 2017;
- per quanto sopra, il suddetto servizio è stato riproposto anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 (sospeso per gli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia COVID-19) per un costo annuale pari ad **Euro 18.500,00**, I.V.A. 10% compresa, sempre a totale carico del Comune;
- il Comune ha manifestato la volontà, in accordo con l'Agenzia, di riproporre il servizio di trasporto pubblico locale, denominato **“SUMMER CITY BUS CANNOBIO”**, anche per l'estate 2022, periodo dal 14 giugno al 11 settembre 2022, per un costo complessivo pari ad **Euro 17.000,00**, I.V.A. 10% compresa, sempre a totale carico del Comune, come risulta dal preventivo presentato dalla **Azienda V.C.O. Trasporti S.r.l.** in data 25 febbraio 2022 – Prot.n. 118 e dalla nota del Comune, in data 10 marzo 2022, acquisita al Prot.n. 4055 del 07 aprile 2022.

DATO ATTO CHE

- lo schema del presente Accordo è stato approvato dall'Agenzia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 13 aprile 2022 e dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 15 aprile 2022;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza del Comune, così sinteticamente descritto:

- ✓ **“SUMMER CITY BUS CANNOBIO”** – estate 2022 – periodo dal 14 giugno al 11 settembre 2022, dal martedì alla domenica, compreso il giorno 15 agosto (ferragosto).

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo è relativo al periodo dal 14 giugno al 11 settembre 2022.

Lo stesso manterrà validità, dietro manifestazione di interesse da parte del Comune, anche per le annualità successive, per le quali saranno annualmente definiti il programma d'esercizio ed il preventivo di spesa da parte dell'Azienda di trasporto interessata.

Articolo 4 (Impegni dell'Agenzia della mobilità piemontese)

L'Agenzia, in seno al presente Accordo, assume l'impegno a:

1. di mantenere, per tutto il periodo estivo, quanto segue:
 - n. 12 (dodici) corse giornaliere – dal martedì alla domenica - in partenza da Piazzale Lido – nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 01,00, compreso il giorno 15 agosto (ferragosto).Tale servizio è affidato all'azienda **VCO Trasporti s.r.l.**, con sede legale a VERBANIA (VB), in Via Olanda, 55 - Codice Fiscale 01792330035, secondo il programma di esercizio concordato;
2. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. Piemonte 06.02.2017, n. 7-4621;
3. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sulla piattaforma regionale TRANSIT CAFE'.

Articolo 5 (impegni del Comune di Cannobio)

Il **Comune di Cannobio** si impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all'Agenzia della mobilità piemontese, per i sopra descritti servizi, l'importo di **Euro 17.000,00** (diciassettemila/00 euro), da erogarsi entro il **31 luglio** di ogni anno.

Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l'obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio.

Articolo 7 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all'articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

Articolo 8 (Tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, il Comune s'impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04 novembre 2013, n. 13-6608.

Articolo 9 (Comitato di monitoraggio)

1. Ciascuna delle Parti individua un proprio Responsabile del presente Accordo.
2. Allo scopo, è istituito un Comitato di monitoraggio paritetico del presente Accordo, composto dai Responsabili, di cui al precedente comma 1 e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti in materia.
3. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti attività:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione del presente Accordo, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove è necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti, eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - dirime, in via bonaria, le controversie che dovrebbero insorgere fra le Parti, in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo e dei suoi Allegati.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

L'Agenzia provvede alla pubblicazione del presente Accordo sul proprio sito internet: www.mtm.torino.it

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella **allegato B** del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia della mobilità piemontese

Il Direttore Generale

Cesare PAONESSA

Per il Comune di Cannobio

Il Sindaco

Gianmaria MINAZZI



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 20/10/2022 11:23:56 UTC

File verificato: Z:\Scambioli\Antonio\11_ACCORDI DI PROGRAMMA\2022\18_CDA_13_4_22_ACCORDO
PROGRAMMA CANNOBIO\ADP_-_SUMMER_CITY_BUS_2022.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : CESARE PAONESSA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/05/2022 11:06:39 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 20/10/2022 10:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario CESARE PAONESSA

Nome, Cognome: CESARE PAONESSA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20167116057202
Data di scadenza: 06/09/2022 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2 : GIANMARIA MINAZZI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/05/2022 11:06:39 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 20/10/2022 10:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario GIANMARIA MINAZZI

Nome, Cognome: GIANMARIA MINAZZI
Numero identificativo: 2019710012435
Data di scadenza: 30/05/2022 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Infoc
S.p